

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma  
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Roma, 14/12/2016

**Oggetto:** Concorso speciale per il reclutamento di 175 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate – Intervento *ad opponendum* nel giudizio iscritto al n. R.G.: 5356/16 pendente dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-ter - Udienza pubblica del 13/12/2016.

Spett.le Segreteria generale,

con riferimento all’intervento *ad opponendum* nel giudizio proposto da alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate avverso e per l’annullamento del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti, quale espressione della volontà dell’Agenzia di dare nuovo impulso al predetto concorso, comunico che, all’esito della pubblica udienza tenutasi il giorno 13/12/2016, il Collegio ha trattenuto in decisione il ricorso.

Nel corso della discussione, ho ribadito le eccezioni pregiudiziali già sollevate in sede di intervento, in ordine alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e, in via subordinata, in ordine all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

I ricorrenti, tutti funzionari dell’Agenzia delle Entrate già titolari di incarichi dirigenziali a suo tempo conferiti ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione e, poi, dell’art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, poi dichiarati decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, hanno proposto ricorso assumendo di aver maturato un diritto soggettivo perfetto all’inquadramento nella qualifica dirigenziale, configurando, a loro avviso, gli incarichi dirigenziali in questione dei veri e propri contratti di lavoro a termine di cui l’Agenzia avrebbe abusato in violazione della direttiva 1999/70/CE, così che i predetti contratti si sarebbero convertiti in contratti di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato.

Tuttavia, deducendo i ricorrenti la lesione di un loro preteso diritto soggettivo perfetto all’inquadramento nella qualifica dirigenziale, quale presupposto logico dell’asserita indisponibilità delle posizioni dirigenziali per le quali sarebbe stata indetta a suo tempo la procedura concorsuale per il reclutamento di 175 dirigenti, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, co. 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Peraltro, pur a prescindere dalla questione di giurisdizione, considerato che le censure proposte si fondano sull’asserita indisponibilità dei 175 posti messi a concorso, che i ricorrenti assumono debbano essere a loro destinati per aver già acquisito la qualifica dirigenziale, il ricorso sarebbe da considerarsi inammissibile perché proposto dai predetti ricorrenti solo avverso il provvedimento di nomina della Commissione e non anche avverso il provvedimento con il quale era stato indetto il concorso, che avrebbero dovuto impugnare in precedenza; infatti, considerata la dedotta *causa petendi*, il bando di concorso doveva ritenersi già allora lesivo dei loro interessi.

## Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma  
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Nel merito, mi sono limitato a richiamare quanto dedotto, per conto di codesta spett.le Federazione, nell'intervento *ad opponendum*, rilevando in quella sede che la direttiva 1999/70/CE, non avrebbe potuto trovare applicazione poiché, nel caso di specie, i ricorrenti sono già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate, e - come già accertato da T.A.R. Lazio – Roma con sentenze del 1° agosto 2011, n. 6884, e 30 settembre 2011, n. 7636, e dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 ottobre 2015, n. 4641, e, soprattutto, come chiarito definitivamente dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza del 17 marzo 2015, n. 37 - la vicenda non è riconducibile al fenomeno dell'abuso di contratti a tempo determinato, rilevante per il diritto comunitario, ma in quello diverso dell'esercizio di *mansioni superiori dirigenziali* in violazione degli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

In ogni caso, quand'anche fosse da ritenersi applicabile la direttiva 1999/70/CE, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con 15 marzo 2016 n. 5072 (alle quali ha fatto seguito la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ., sez. lav., 6 ottobre 2016, n. 20060, e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2016, n. 22557), hanno ribadito che, nel caso di abuso nel ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, resta fermo il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, co. 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, mentre al dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego spetta il risarcimento del danno, le cui modalità di liquidazione, definite dalla richiamata giurisprudenza in maniera assai limitativa, sono ancora discusse nella giurisprudenza di merito.

In ogni caso, si tratta di profili, questi ultimi, che non hanno alcuna attinenza con il giudizio proposto in sede amministrativa in ordine alla legittimità degli atti del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti nell'Agenzia delle Entrate.

Nel corso dell'udienza, riprendendo uno spunto di discussione del Presidente, ho rilevato che l'apparente antinomia tra le due ordinanze del Consiglio di Stato, quella del 23 settembre 2016, n. 4119, ottenuta dai ricorrenti principali, e quella del 7 ottobre 2016, n. 4438, ottenuta da codesta spett.le Federazione, sono risolvibili facendo riferimento ad un unico punto di convergenza tra la posizione di quest'ultima con quella dei predetti ricorrenti.

Difatti, al terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 5356/16, questi hanno dedotto la violazione dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015, secondo cui «*ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016*».

Orbene, il ricorso proposto da codesta spett.le Federazione avverso gli stessi provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate ha "riesumato" il concorso speciale per il reclutamento di 175 dirigenti, si fonda proprio sulla violazione dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 78 ult. cit., dal momento che, in applicazione della predetta disposizione, l'Agenzia avrebbe dovuto annullare del tutto il concorso speciale in questione e indirne un altro «per soli esami».

Cosicché, solo valorizzando quest'unico punto di convergenza tra la posizione dei ricorrenti nel giudizio iscritto al n. R.G. 5356/16 e la posizione assunta da codesta

**Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma  
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

spett.le Federazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 5626/16, le ragioni di entrambi possono essere considerate allo stesso modo «*favorevolmente apprezzabili*» nel merito (cfr. le già richiamate ordinanze del Consiglio di Stato del 23 settembre 2016, n. 4119, e del 7 ottobre 2016, n. 4438).

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed in attesa degli sviluppi del complesso contenzioso, porgo

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici